



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
PAOLA VELLA	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere

Oggetto:

Liquidazione coatta amministrativa – Opposizione allo stato passivo – Cooperative – Finanziamenti soci
--

Ud. 26/5/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29706/2020 R.G. proposto da

████████ Società cooperativa agricola, con gli avv. ██████████
e ██████████

- ricorrente -

contro

████████████████████ in Liquidazione coatta
amministrativa, con gli avv. ██████████ e ██████████

- controricorrente -

avverso il decreto rep. n. 3382/2020 del Tribunale di Modena,
depositato il 21.10.2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
26.5.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

████████████████████ si insinuò al passivo
della liquidazione coatta amministrativa di ██████████ Società
cooperativa agricola, vantando – per quanto qui interessa – i



seguenti crediti: € 380.000 a titolo di «finanziamento fruttifero socio»; € 1.238.689,10 a titolo di «crediti commerciali per vendita suini».

A fronte del diniego da parte del commissario liquidatore, [REDACTED] presentò ricorso al Tribunale di Modena che, in parziale accoglimento dell'opposizione (e sempre per quanto qui ancora di interesse), ammise al passivo i due predetti crediti, ma quali crediti postergati rispetto al pagamento dei creditori chirografari, ritenendo applicabile l'art. 2467 c.c.

Contro il decreto del tribunale [REDACTED] ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La procedura concorsuale si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «violazione dell'art. 2467 c.c.».

Secondo la ricorrente, l'art. 2467 c.c., dettato nell'ambito della disciplina delle società a responsabilità limitata, non può essere applicato alle società cooperative e, anche qualora si ritenesse astrattamente possibile tale applicazione analogica, la necessaria *eadem ratio* non sarebbe riscontrabile «nella specifica fattispecie», ovverosia alla luce del concreto atteggiarsi del rapporto sociale tra [REDACTED] e [REDACTED]. Di conseguenza, sostiene la ricorrente, il tribunale non avrebbe dovuto ammettere al passivo il credito in postergazione, ma con il richiesto privilegio dell'art. 2751-*bis*, n. 5, c.c. o, in subordine, quantomeno in via chirografaria.



1.1. Il motivo è fondato nei termini e nei limiti di seguito esposti.

1.1.1. Si deve considerare una consolidata acquisizione della giurisprudenza di legittimità – alla quale si richiama anche la motivazione del decreto qui impugnato – l'affermazione *«che la ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, dettato dall'art. 2467 cod. civ. per le società a responsabilità limitata, consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento; e tale ratio ... è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile ... dall'art. 2497-quinquies cod. civ., visto che siffatta norma ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento»* (Cass. n. 16291/2018, che riprende e sviluppa quanto già anticipato da Cass. n. 14056/2015).

È stato quindi affermato che la postergazione può riguardare anche i finanziamenti dei soci alle società per azioni, previa *«verifica di somiglianza della condizione concreta»* in cui si trova, dal punto di vista della sua organizzazione, una determinata società per azioni, potendosi affermare l'identità di ratio *«tutte le volte che l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2476 cod. civ.; e dunque di informazioni idonee a far apprezzare l'esistenza (art. 2467, secondo comma) dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto*



ovvero la situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento, in ragione delle quali è posta, per i finanziamenti dei soci, la regola di postergazione» (così, ancora, Cass. n. 16291/2018, cit.).

1.1.2. Una volta stabilito che la disciplina contenuta nell'art. 2467 c.c. non è dettata per il tipo sociale, ma per le caratteristiche organizzative, che – sebbene non naturali del tipo – possono essere presenti anche in altre forme sociali, nulla esclude l'applicabilità di quella disciplina anche alle cooperative.

Non sono infatti decisivi, al fine che qui interessa, aspetti quali il rinvio alla disciplina delle società per azioni contenuto nell'art. 2519, comma 1, c.c., lo scopo mutualistico, la variabilità del capitale sociale, la tendenziale parità di voto tra i soci in assemblea e il tetto massimo alla quota di partecipazione al capitale di ciascun socio. L'unico profilo rilevante e sul quale concentrare l'indagine è se *«l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l.»*

In tal senso, deve ritenersi ormai superato l'orientamento espresso in altro precedente di questa Corte (Cass. n. 10509/2016), basato innanzitutto sulla contraria opinione della inapplicabilità dell'art. 2467 c.c. al di fuori del tipo sociale s.r.l. (dovendosi peraltro rilevare che in quel caso si trattava di finanziamenti a società cooperativa effettuati in applicazione della legge n. 49 del 1985, «legge Marcora», come novellata dall'art. 12 della legge n. 57 del 2001, ovverosia dell'erogazione indiretta di denaro pubblico, tramite l'intermediazione di



apposite società finanziarie; il che costituì un'autonoma e condivisibile *ratio* per la negazione della postergazione).

Del resto, poco dopo quella decisione, intervenne il legislatore, con l'art. 1, comma 239, della legge n. 205 del 2017, in forza del quale «L'articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale». È evidente che l'esplicita previsione di un esonero dalla postergazione limitato al «prestito sociale» non avrebbe alcuna ragion d'essere, qualora l'art. 2467 c.c. fosse assolutamente inapplicabile al di fuori del tipo «società a responsabilità limitata» e, in particolare, alle società cooperative.

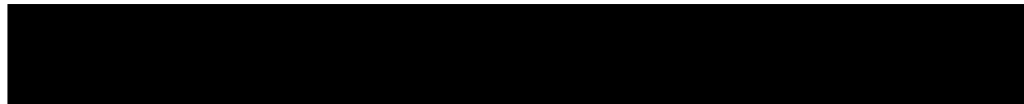
1.1.3. Sul solco di tale consolidato orientamento ha inteso porsi anche la decisione qui impugnata, che ha ammesso i crediti della socia [REDACTED] al passivo della cooperativa [REDACTED], ma postergati rispetto ai creditori chirografari.

Sennonché, la decisione non può essere condivisa e confermata, perché è mancato il necessario accertamento sulle caratteristiche organizzative della società finanziata, premessa necessaria a quella «*verifica di somiglianza della condizione concreta*» rispetto al modello della società a responsabilità limitata che è il presupposto per l'applicazione analogica dell'art. 2467 c.c.

Oltre al presupposto oggettivo dell'«eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto» (che non è messo in discussione dalla ricorrente), il Tribunale di Modena ha evidenziato come [REDACTED] «avesse a disposizione qualificate informazioni sulla difficile situazione finanziaria della [REDACTED]». Ma ciò che rileva, ai fini dell'applicabilità analogica dell'art. 2467 c.c., non è lo stato soggettivo di conoscenza dell'eccessivo



indebitamento in capo al socio che effettua il finanziamento alla società, bensì il dato oggettivo della struttura sociale, che rende possibile – e, per così dire, fisiologica – quella conoscenza secondo l'organizzazione data. Infatti l'effettiva conoscenza non è un elemento della fattispecie descritta nella disposizione che prevede la postergazione (per l'affermazione che «*l'effetto della postergazione è automatico, non dipendendo da una conoscenza effettiva dello stato della società o dall'intenzione delle parti*», v. Cass. n. 12994/2019).



Tribunale di Modena ed entro questo limite risulta fondato il primo motivo di ricorso: non nella parte in cui contesta, in termini generali, l'applicabilità dell'art. 2467 c.c. al tipo sociale «cooperativa», bensì nella parte in cui si duole che il giudice del merito non abbia esplorato la sussistenza della *eadem ratio* «nella specifica fattispecie», in rapporto alle caratteristiche organizzative concrete della singola società cooperativa finanziata.

2. Il secondo motivo censura il decreto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.».

Il motivo si concentra, in particolare, sulla postergazione del credito di € 1.238.689,10 vantato a titolo di «crediti commerciali per vendita suini», con riferimento al quale il tribunale ha ritenuto che un «ritardato pagamento convenuto ad oltre 250 giorni» integrasse una forma di finanziamento atipico, contemplata comunque dall'art. 2467 c.c., laddove dispone che sono postergati i finanziamenti dei soci «in qualsiasi



forma effettuati». Secondo la ricorrente, tale statuizione del giudice del merito non sarebbe sorretta da una effettiva motivazione, bensì da una motivazione che – riducendosi alla mera citazione di un proprio precedente pronunciato in altro procedimento – rimarrebbe al di sotto del «minimo costituzionale» sindacabile anche in sede di legittimità (Cass. S.u. n. 8053/2014).

2.1. In virtù dell'accoglimento, sia pure per quanto di ragione, del primo motivo, che riguarda entrambi i crediti ammessi al passivo, questo secondo motivo – che riguarda invece uno soltanto dei crediti – risulta assorbito, dovendo il giudice del merito procedere comunque ad un nuovo accertamento dei presupposti concreti della postergazione.

Tuttavia, è anche opportuno precisare che l'astratta tesi esposta dalla ricorrente non può essere condivisa nella misura in cui sottintende che la fornitura di merce da parte del socio con un'anomala e prolungata dilazione nel tempo dei pagamenti non possa mai integrare gli estremi un finanziamento rilevante ai sensi dell'art. 2467 c.c. Il già chiaro tenore letterale della disposizione di legge («in qualsiasi forma effettuati») è stato, infatti, correttamente interpretato nel senso che esso non comprende soltanto i «*contratti di credito*», ma può estendersi anche ad altre fattispecie, quali, ad esempio, la sistematica omessa o ritardata riscossione di crediti commerciali (Cass. n. 3017/2019), il rilascio di garanzie (Cass. 30054/2023) o la mancata riscossione dei crediti per canoni di locazione (Cass. n. 13672/2026).

3. Si impone, pertanto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, per quanto di ragione, come sopra motivato, con



assorbimento del secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al medesimo Tribunale di Modena, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio si atterrà al seguente, qui ribadito, principio di diritto: *«L'art. 2467 c.c., che prevede la postergazione dei crediti da finanziamenti in qualunque forma concessi dal socio alla società in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, si applica anche a tipi sociali diversi dalla società a responsabilità limitata – e, in particolare, anche alla società cooperativa – ma solo qualora le caratteristiche organizzative di queste società, da accertare in concreto, siano tali da consentire al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2476 cod. civ.»*.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Modena, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.5.2026.

Il Presidente
Francesco TERRUSI

